



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 DEL 04/09/2014



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MILANO PER SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 274/2000 E ART. 2 D.M. DEL 26/03/2001

Il giorno **04/09/2014** alle ore **17:30** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA
LIBERALI MARIO**

**VENGHI CLAUDIO
CRESPI ALESSANDRO**

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 3

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Premesso:

- che, l'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, così testualmente recita:
 1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato;
 2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
 3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
 4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
 5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
 6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- che l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada modificati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Considerato come tale istituto vada incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma punito in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;

Richiamata la deliberazione GC nr. 97 del 21/07/2011, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale il Comune di Rosate ha aderito alla Convenzione con il Tribunale di Milano per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per il periodo 26/09/2011 – 26/09/2014;

Viste le numerose richieste di disponibilità pervenute e l'esperienza positiva maturata con le persone occupate, nei due anni di validità della precedente convenzione;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Rosate ha manifestato la propria disponibilità a rinnovare la suddetta convenzione in data 17 giugno 2014 prot. nr. 5071/02;

Ritenuto pertanto di approvare la bozza di convenzione inviata dal Tribunale di Milano in data 06/08/2014 – prot. nr. 6499/02 del 07/08/2014 – che prevede la durata di tre anni a decorrere dalla

data del 27/09/2014 e allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente alla scheda dati riferita al Comune di Rosate;

Visto parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d.lvo n. 274/2000 e dell'art. 2 D.M. 26 marzo 2001, costituita da n. 8 articoli, oltre le premesse e, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla scheda progetto riferita al Comune di Rosate;
2. di dare mandato al Sindaco, o a un suo delegato, di sottoscrivere la convenzione suddetta;
3. di dare mandato al Settore competente di adottare tutti gli necessari e conseguenti per l'attuazione della convenzione in oggetto.

Quindi, al fine di procedere alla sottoscrizione della predetta convenzione entro la data del 27/09/2014, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Allegati: Bozza Convenzione
 Scheda dati del Comune



TRIBUNALE DI MILANO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e
dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Premesso che

1) l'art 186 – comma 9 bis – e l'art. 187 – comma 8 bis – Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;"

2) tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo).

3) a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 – comma 5 bis – del D.P.R. 309/1990 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in

favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

4) l'art. 2 – comma 1 – del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 – comma 6 – del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1, del D.M. citato;

5) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

6) il Tribunale di Milano con bando aperto del 14 giugno 2012 ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Milano per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Livia POMODORO, Presidente del Tribunale Ordinario di Milano, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e il Comune di Rosate con sede legale in Rosate (MI) alla Via Vittorio Veneto n. 2, nella persona del Sindaco *pro tempore* Dott. Daniele DEL BEN (di seguito "l'Ente"):

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l'attività orientativa o comunque propedeutica all'inserimento) fino ad un massimo di n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in

premessa che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- pulizia straordinaria presso aree pubbliche (piazze, parcheggi, ecc.)
- pulizia straordinaria presso aree a verde (parchi, aiuole, ecc.)
- svuotamento cestini distribuiti sul territorio comunale.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 – comma 2 – del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) Arch. Pietro Codazzi (Responsabile Settore Servizi Tecnici);
- 2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a

quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 – commi 2, 3 e 4 – del citato Decreto Legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali – Altri Obblighi

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima allo UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del

Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8 Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data del 27 settembre 2014 e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Milano, xxxxxxxx 2014

per il TRIBUNALE di MILANO - Il Presidente
Dott.ssa Livia POMODORO

Per l'Ente - Il Sindaco *pro tempore*
Dott. Daniele DEL BEN



Allegato delibera C.C./G.M.
n. 95 del 04 SET. 2014

COMUNE DI ROSATE

(Provincia di Milano)

SCHEMA PROGETTO

Denominazione e sede dell'Ente
COMUNE DI ROSATE – Via Vittorio Veneto nr. 2 – 20088 Rosate (Milano)
Generalità del Legale Rappresentante
Del Ben Daniele – Sindaco pro tempore Comune di Rosate Nato a Rosate il 04/01/1956 – residente per la carica a Rosate – Via Vittorio Veneto nr. 2
Numero delle persone condannate accolte e tipo di attività cui verrebbero adibite
Nr. 3 (tre) condannati che prestino contemporaneamente l'attività presso l'Ente per le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none">- Pulizia straordinaria presso aree pubbliche (piazze, parcheggi, ecc.)- Pulizia straordinaria presso aree a verde (parchi, aiuole, ecc.)- Svuotamento cestini distribuiti sul territorio comunale
Giorni ed orari in cui verrebbero svolti i lavori
Da lunedì a venerdì 08,30 – 12,30 / 13,30 – 17,30 Sabato 08,30 – 13,30
Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori
Firma di presenza ad inizio e fine servizio. Verifica adempimento lavoro impartito tramite sopralluogo effettuato da parte del Tecnico Comunale
Nominativo dei Responsabili che seguirebbero il progetto di inserimento
Arch. Pietro Codazzi, Responsabile Settore Servizi Tecnici <ul style="list-style-type: none">- Tel. 02/9083054- Mail pietrocodazzi@comune.rosate.mi.it



Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE G.C. N° 95 DEL 04 SET. 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MILANO PER SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 274/2000 E ART. 2 D.M. DEL 26/03/2001.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 04 SET. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr.ssa A. Simonetta Panara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla citata.....di Bilancio

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

IL REVISORE DEL CONTO
Rag. Claudio Garavaglia

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10/09/2014 al 25/09/2014

Rosate, 10/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 10/09/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice